



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, PER LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'articolo 6 del predetto decreto legislativo il quale elenca gli obiettivi che le Regioni devono perseguire nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali;

VISTO in particolare il predetto articolo 6, al comma 1, lettera g), come modificato dall'articolo 23, comma 2-ter, della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 ed ulteriormente rettificato dall'art. 4, comma 84 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che prevede come obiettivo da perseguire nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali quello di assicurare, avvalendosi dei Comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera filiera produttiva comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio, delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e servizi e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato);

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 1998 con il quale si è provveduto all'istituzione presso il Ministero delle Attività Produttive dell'Osservatorio Nazionale sul Commercio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;

VISTO il decreto ministeriale 10 novembre 1998 con il quale è stato modificato il decreto del 29 luglio 1998;

VISTI i decreti ministeriali del 15 giugno 2001 e dell'8 novembre 2001 con i quali è stato ulteriormente modificato il decreto del 29 luglio 1998, istitutivo dell'Osservatorio nazionale;

CONSIDERATO che l'espletamento della funzione di monitoraggio dell'entità ed efficienza della rete distributiva nonché dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, affidata all'Osservatorio nazionale del commercio dall'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non può prescindere dalla conoscenza e valutazione dell'attività di produzione, di trasformazione, oltre che di quella della distribuzione;

CONSIDERATO, altresì, che la predetta funzione deve essere espletata con riferimento alla necessità di tutelare i principi della concorrenza, anche con riferimento al relativo quadro normativo comunitario;

RITENUTO, dunque, necessario modificare la composizione dell'Osservatorio nazionale, assicurando l'apporto di soggetti qualificati, quali rappresentanti del mondo industriale, imprenditoriale ed artigianale;

./.

D E C R E T A :

Articolo unico

1. L'articolo 5 del decreto ministeriale 29 luglio 1998 è sostituito dal seguente:

"L'Osservatorio nazionale del commercio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 è presieduto dal Direttore Generale della Direzione Generale per il commercio, per le assicurazioni e i servizi ed è costituito da:

- a) quattro membri in rappresentanza del Ministero delle Attività Produttive;
- b) due membri in rappresentanza delle Regioni;
- c) due membri in rappresentanza delle Province;
- d) due membri in rappresentanza dei Comuni;
- e) un membro in rappresentanza dei Comuni ed Enti montani;
- f) un membro in rappresentanza dell'Unioncamere;
- g) un membro in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese;
- h) un membro in rappresentanza della Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi;
- i) un membro in rappresentanza dell'Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti;
- j) un membro in rappresentanza dell'Associazione nazionale cooperative dei consumatori;
- k) un membro in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;
- l) un membro in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;
- m) un membro in rappresentanza della Confederazione italiana piccola e media industria;
- n) un membro in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- o) un membro in rappresentanza della Confederazione generale italiana dell'artigianato;
- p) un membro in rappresentanza della Confederazione autonoma sindacati artigiani
- q) un membro in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
- r) un membro in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti
- s) un membro in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori
- t) un membro in rappresentanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- u) un membro in rappresentanza del Consiglio nazionale consumatori ed utenti;
- v) tre membri in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti;

2. Le funzioni di segreteria in seno all'Osservatorio Nazionale sul commercio sono svolte da un funzionario della Direzione generale per il commercio per le assicurazioni e i servizi.

Roma, 27 febbraio 2004

IL MINISTRO
(F.to Antonio MARZANO)